



European Securities and
Markets Authority

22 Aprile 2015 | Milano


MiFID II - Advice tecnico di ESMA

Matteo Rava - Senior Policy Officer





MiFID II – tempistiche e milestones





MiFID II – Task ESMA

MiFID II prevede l'utilizzo di cinque diverse tipologie di strumenti per lo sviluppo della normativa di dettaglio (Livello 2 e Livello 3):

(1) Regulatory Technical Standards (RTS)

- **47** sono gli RTS che ESMA deve sviluppare sotto MiFID II

(2) Implementing Technical Standards (ITS)

- **15** sono gli ITS che ESMA deve sviluppare sotto MiFID II

(3) Atti delegati (AD)

- **33** sono gli AD per i quali ESMA ha ricevuto mandato dalla Commissione Europea di sviluppare un advice tecnico

(4) Linee guida

- **10** Linee guida che ESMA può/deve sviluppare sotto MiFID II



MiFID II – Protezione degli investitori

- Approccio olistico di MiFID II alla protezione degli investitori - nuove regole per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti e prestazione dei servizi





Consulenza su base indipendente (1/2)

- Introdotta in MiFID II il concetto di “consulenza indipendente”
- Advice tecnico di ESMA su aspetti quali:
 - concetto di «congrua gamma di strumenti finanziari»
 - non soglia «rigida» del numero/tipo di prodotti
 - ammessa la specializzazione su alcune categorie prodotti
 - essenziale la diversificazione per issuer/provider
 - L’offerta contemporanea di consulenza indipendente e non-indipendente
 - da parte della medesima impresa → AMMESSA
 - da parte della medesimo individuo → NON AMMESSA



Consulenza su base indipendente (2/2)

- **Advice tecnico di ESMA su aspetti quali (segue):**
 - **L’informativa (sul servizio di consulenza) da fornire ai clienti su:**
 - **natura del servizio di prestato (indipendente Vs. non-independente)**
 - **range di prodotti considerati**
 - **“link” con gli issuer/provider**
- **MiFID II inoltre impone nuove regole sulla ritenzione degli incentivi:**
 - **consulenza indipendente e gestione di portafoglio → NON AMMESSA**
 - **altri servizi MiFID → Ammessa se in linea con i principi definiti nel Livello 1 e nell’advice tecnico di ESMA**



Adeguatezza e appropriatezza

- **Mantenuto attuale framework, ma rafforzata la valutazione di adeguatezza con maggiore attenzione a:**
 - tolleranza al rischio del cliente
 - capacità del cliente di sostenere perdite
- **Advice tecnico di ESMA su aspetti quali:**
 - completezza e affidabilità delle informazioni ricevuti dai clienti
 - analisi di prodotti meno costosi e meno complessi
 - contenuti della reportistica periodica (dichiarazione di adeguatezza):
 - spiegazione della valutazione di adeguatezza
 - informazione su adeguatezza periodica
- **Affinamento della definizione di ‘prodotti complessi’ ai fini della valutazione di appropriatezza**



Remunerazione del personale addetto alle vendite

- **MiFID II ribadisce l'importanza di politiche di remunerazione che non siano in conflitto con gli interessi dei clienti**
- **Advice tecnico di ESMA su aspetti quali:**
 - **remunerazione variabile**
 - **non basata solo su variabili commerciali**
 - **bilanciata con remunerazione fissa**
 - **disegnata in modo da non danneggiare interessi del cliente**
 - **regole di governance (ruolo importante della struttura di Compliance)**



Conoscenze e competenze

- **Presto in consultatione linee guida ESMA sviluppate sotto MiFID II su criteri di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che forniscono:**
 - consulenza alla clientela in materia di investimenti
 - informazioni su strumenti finanziari
- **Le proposte di ESMA, ora in consultazione, includono i seguenti fattori:**
 - caratteristiche, complessità, costi dei prodotti
 - funzionamento e struttura dei mercati
 - uso di fonti rilevanti di informazioni (prospetti)
 - principi per la valutazione degli strumenti finanziari
 - regole sulla valutazione di adeguatezza
 - market abuse (ove rilevante)
 - policy e procedure interne su tematiche MiFID



Poteri di intervento temporaneo dell'ESMA

- **MiFID II fornirà ad ESMA ed alle autorità nazionali anche poteri di intervento su prodotti e mercati**
- **ESMA (su base temporanea) ed autorità nazionali (su base permanente) potranno restringere o bloccare la distribuzione di alcuni prodotti e servizi**
- **Vi saranno stringenti limiti per l'utilizzo di questi poteri, applicabili solo se**
 - **timore significativo in merito alla protezione degli investitori**
 - **minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati**
 - **minaccia alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione**



Grazie.